



Repertorio: **Decreti del Dirigente - Funzionamento**

classif.: IX/6

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 1

Oggetto: Affidamento del Servizio di Web Application Firewall mediante adesione al Contratto Quadro per i “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” di Consip (Aff. 3649 - CIG 8128489153 - CUP B94E19002810005)

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area Amministrazione e contabilità – Gestione gare, contratti e convenzioni
Responsabile del procedimento:	Marco Passadore
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento dispone l'affidamento del servizio di Web Application Firewall (WAF) per l'AVEPA mediante adesione al Contratto Quadro di Consip con approvazione del Progetto dei Fabbisogni relativo al Piano dei Fabbisogni dell'Agenzia e stipula del Contratto Esecutivo con il Fornitore aggiudicatario della gara di Consip ID Sigef 1403 Lotto 2
Importo della spesa prevista:	€ 109.869,99

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Direttore n. 40 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato con decreti n. 138 del 31 luglio 2018 e n. 15 del 1° febbraio 2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia;

CONSIDERATO che il Vulnerability Assessment e Penetration Test condotti nei primi mesi del 2019 hanno evidenziato alcune vulnerabilità applicative, come riportato nel report riservato prodotto e condiviso con la Direzione ed i Dirigenti dell'Agenzia e, in particolari casistiche, tra le contromisure individuate, si suggerisce di attivare un Web Application Firewall;

CONSIDERATO che la quasi totalità degli applicativi dell'Agenzia (una ottantina circa) sono di tipologia Web, e sono stati sviluppati nel corso degli anni, costituendo un notevole patrimonio applicativo, di licenze e di giorni uomo di sviluppo; vi sono software che da una parte non sono più al passo con le attuali modalità ed ambienti di sviluppo, dall'altra sono esposti in un ambiente internet sempre più minaccioso e ricco di strumenti automatici e di facile disponibilità che sfruttano tutte le possibili vulnerabilità (catalogate e circolanti nel dark web);

RITENUTO necessario proteggere il patrimonio applicativo mediante un Web Application Firewall, cioè un servizio di sicurezza da installarsi nel datacenter dell'AVEPA, che protegga le applicazioni web da attacchi esterni agendo da filtro del traffico di rete dello strato applicativo, innestandosi ed armonizzandosi nell'infrastruttura dell'Agenzia, raggiungendo sia l'obiettivo primario della protezione, come misura consigliata dagli specialisti del Penetration Test / Vulnerability Assessment, sia quello di avere il tempo necessario per evolvere gli applicativi stessi;

ATTESO che, a seguito dell'aggiudicazione del Lotto 2 – “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” – della Procedura ristretta, indetta in accordo con Agid e suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1403, Consip Spa in data 20.07.2016 ha stipulato un Contratto Quadro con il RTI aggiudicatario (di seguito “Fornitore”), composto da Leonardo Spa (capogruppo mandataria) con IBM Italia Spa, Fastweb Spa e Sistemi Informativi Srl (mandanti), per la durata di 60 mesi;

DATO ATTO che l'aggiudicatario (Fornitore) si è impegnato a stipulare con le singole Amministrazioni contraenti, Contratti di Fornitura alle condizioni stabilite nel Contratto Quadro, e che il Lotto 2 in particolare comprende servizi di sicurezza, da erogare in modalità da remoto (as a service) attraverso Centri Servizi oggetto di certificazione ISO 27001, atti a garantire la sicurezza applicativa e a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell'analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi, inclusi servizi professionali a supporto, anche in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 51 del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in materia di “sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche Amministrazioni”;

PRESO ATTO che è stato predisposto, a cura del Settore SIT dell'AVEPA e con l'ausilio del Fornitore, l'apposito Piano dei Fabbisogni (prot. AVEPA n. 158644 del 30.10.2019);

DATO ATTO che i servizi richiesti, nell'ambito del già citato Contratto Quadro Consip, comprenderanno l'attivazione di Web Application Firewall e next generation firewall, nonché servizi professionali finalizzati a supportare l'Amministrazione nell'attività di attivazione, analisi, configurazione dei sistemi di sicurezza, in particolare per la sicurezza applicativa, incluso, tra l'altro, il monitoraggio puntuale, con reporting e logging di quanto attivato ai fini di valutarne l'efficacia, e il servizio di adeguamento alle configurazioni in seguito a modifiche applicative;

VISTO il Progetto dei Fabbisogni, di cui all'art. 7 del Contratto Quadro, redatto sulla base del Piano dei Fabbisogni dell'AVEPA sopra citato, trasmesso dal Fornitore con nota pervenuta prot. AVEPA n. 169324 del 05.12.2019, che prevede una quantificazione delle attività stimata in complessivi € 89.470.67 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 (oltre a IVA);

PRESO ATTO che la proposta tecnico-economica contenuta nel Progetto dei Fabbisogni prevede, tra l'altro, un canone mensile per i mesi del servizio pari ad € 8.900,00/12 mesi, calcolato fino al termine del contratto (alla scadenza del contratto quadro che ad oggi risulta prevista per luglio 2021), un costo di € 28.203,00 (oltre a IVA), per la protezione base dei circa 80 applicativi utilizzati dall'Agenzia, un servizio di supporto specialistico di conduzione e supporto di secondo livello (secondo gli SLA contrattuali) per un importo stimato di € 30.074,00 (oltre a IVA) nel 2020 e € 15.627,00 (oltre a IVA) nel 2021, oltre ad un importo di € 1.475,00 (oltre a IVA) stimato per alcune giornate di servizi professionali di supporto, da utilizzare a consumo, su specifiche tematiche inerenti la sicurezza dei sistemi;

VISTO lo schema di Contratto Esecutivo e tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Contratto Quadro e suoi allegati);

DATO ATTO che l'affidamento in parola è stato inserito nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (CUI S90098670277201900018);

DATO ATTO che l'AVEPA, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha valutato non necessario integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” di Consip allegato ai documenti di gara, non rilevando rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, per cui non è stato predisposto il DUVRI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3,

D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010 e che pertanto, l'AVEPA, quale Amministrazione Beneficiaria sarà tenuta a versare a Consip Spa, entro trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo;

VERIFICATA la disponibilità ai capitoli 160163 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature informatiche e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" e 160135 "Spese per l'acquisto e lo sviluppo del software e l'acquisizione di servizi informatici" del bilancio di previsione 2019-2021;

DECRETA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, i servizi di Web Application Firewall (WAF) nell'ambito del Contratto Quadro di Consip per i servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa - ID Sigef 1403 Lotto 2 - al fornitore RTI Leonardo Spa (codice fiscale 00401990585 e P. IVA 00881841001) impresa mandataria capogruppo, con IBM Italia Spa, Fastweb Spa e Sistemi Informativi Srl (mandanti), di seguito "Fornitore", in esecuzione al Contratto Quadro stipulato con Consip Spa, per un valore complessivo stimato di € 89.470,67 (oltre a IVA);
2. di approvare il relativo schema di Contratto Esecutivo e tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Contratto Quadro e suoi allegati), e il Progetto dei Fabbisogni (prot. AVEPA n. 169324 del 05.12.2019) relativo al Piano dei Fabbisogni dell'Agenzia;
3. di dare atto che il contratto con il Fornitore avrà una durata stimata dalla data di sottoscrizione, prevista nel mese di dicembre 2019, fino a scadenza del Contratto Quadro (prevista a luglio 2021);
4. di dare atto che nel corso di durata del Contratto Esecutivo l'AVEPA potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse, e il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni, per una nuova approvazione dell'Agenzia, come previsto all'art. 8 del Contratto Quadro;
5. di dare atto che non si procederà ad effettuare i controlli per la verifica del possesso dei requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto il Fornitore è aggiudicatario di un pubblico appalto e i controlli rientrano nelle competenze della centrale di committenza Consip, con cui l'operatore economico ha stipulato il Contratto Quadro;
6. di dare atto che, successivamente alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo con il Fornitore, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, dovrà essere versato a Consip Spa il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs.1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010, che ammonta a € 715,77, nella misura del 8 per mille del valore complessivo del medesimo Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Area amministrazione e contabilità dell'Agenzia;
8. di stabilire che, ai sensi degli artt. 101 e 111 del decreto legislativo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il dirigente dell'Area SIT dell'Agenzia;

9. di impegnare la spesa di € 715,77 (fuori campo IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) relativa al contributo di gara di cui al precedente punto 7), che verrà versato dall'AVEPA a Consip Spa, con sede a Roma in via Isonzo n. 19/E (codice fiscale 05359681003), sul capitolo 160163 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature informatiche e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" del bilancio di previsione 2019-2021 (somma esigibile entro il 31.12.2019);
10. di impegnare la spesa per il Servizio di Web Application Firewall dell'AVEPA, nell'ambito dei Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa di cui al Contratto Quadro di Consip ID 1403 Lotto 2, per l'importo complessivo di € 109.154,22 (€ 89.470,67 oltre a IVA 22% € 19.683,55) a favore del "Fornitore" RTI di cui al punto 1, (capogruppo Leonardo Spa, con sede a Roma in Piazza Monte Grappa n. 4, codice fiscale 00401990585 e P. IVA 00881841001) come segue sul bilancio di previsione 2019-2021:
- € 1.799,50 (€ 1.475,00 oltre a IVA) sul capitolo 160163 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature informatiche e per la gestione dei sistemi informatici e telematici" stimati per i servizi professionali di supporto (spesa esigibile entro il 31.12.2019);
 - € 10.858,00 (€ 8.900,00 oltre a IVA) sul capitolo 160163 per i canoni dell'anno 2020 (spesa esigibile entro il 31.12.2020);
 - € 6.333,84 (€ 5.191,67 oltre a IVA) sul capitolo 160163 per i canoni dell'anno 2021 (spesa esigibile entro il 31.12.2021);
 - € 71.097,94 (58.277,00 oltre a IVA) sul capitolo 160135 "Spese per l'acquisto e lo sviluppo del software e l'acquisizione di servizi informatici" per costo base protezione applicativi e compensi stimati per giornate a consumo (spesa esigibile entro il 31.12.2020);
 - € 19.064,94 (€ 15.627,00 oltre a IVA) sul capitolo 160135 per compensi stimati in giornate a consumo nell'anno 2021 (spesa esigibile entro il 31.12.2021).

Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)



ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 2

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	5
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI.....	5
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI	5
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	6
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	6
10.	VERIFICHE - COLLAUDI	7
11.	PENALI	8
12.	CORRISPETTIVI	8
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
14.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	9
15.	SUBAPPALTO	9
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	10
18.	FORZA MAGGIORE.....	11
19.	RESPONSABILITA' CIVILE.....	11
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	11
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	12
22.	FORO COMPETENTE	13
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Errore. Il segnalibro non è definito.

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 67, Codice Fiscale 90098670277, in persona del Dirigente dell'Area Amministrazione e contabilità *pro tempore* Dott. Marco Passadore, giusta poteri allo stesso conferiti con Decreto del Direttore dell'AVEPA n. 138 del 31.07.2018 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

Leonardo – Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Monte Grappa 4, in persona del e legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **IBM Italia S.p.A.**, Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.) con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, capitale sociale Euro 347.256.998,80 interamente versato =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01442240030, P. IVA 10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Segrate (Milano) C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, e la mandante **Fastweb S.p.A.**, Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Swisscom AG**, con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Piazzale Luigi Sturzo 23 - 00144 Roma e la mandante **Sistemi Informativi S.r.l.**, Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58, capitale sociale Euro 2.697.375,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Carlo Veneziani n. 58, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 6129 raccolta n. 2755 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- (A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3".
- (B) L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

- (C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione".
- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.
- (F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
- (G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
- (H) l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha valutato non necessario integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" di Consip allegato ai documenti di gara, non rilevando rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, per cui non è stato predisposto il DUVRI;
- (I) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **8128489153**
- L) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: **UFLISM**

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo .
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- il Contratto Quadro,
 - gli Allegati del Contratto Quadro,
 - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei **Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa** e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata dalla data di sottoscrizione sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro (prevista al 19/07/2021), secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

- 5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, consegnerà alla stessa la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
- 6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei

Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.4 del Contratto Quadro.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del contratto esecutivo e di Responsabile tecnico, quali interfacce dell'Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro.
- 7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con AgID.
- 7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A.
- 7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
- 7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto Quadro.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
- 8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 8.3 Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico Parte Generale.
- 8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- 9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;

- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
- 9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 9.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

- 10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice "Indicatori di qualità della fornitura", Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
- 10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo "sul campo" da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
- 10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
- 10.5 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312

e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. PENALI

- 11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro.

12. CORRISPETTIVI

- 12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro.
- 13.3 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.

- 13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
- 13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
- 13.7 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al ___% (_____ per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 14.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- 14.3 Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
- 14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
- 14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

- 15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,

l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) Servizi di gestione delle identità digitali;
- b) Servizi di firma digitale remota e di timbro elettronico;
- c) Servizi di sicurezza applicativa "as a service";
- d) Servizi professionali a supporto dell'Unità Locale di Sicurezza e delle attività in ambito di sicurezza applicativa;
- e) Servizi di monitoraggio in ambito sicurezza.

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo.

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4.

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l'Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo.

17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto

Esecutivo, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITÀ CIVILE

19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto

Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

- 20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 20.7 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 21.3 Così come previsto dall'art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo.
- Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al paragrafo A4 del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del presente Contratto Esecutivo. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall'Amministrazione Beneficiaria ammonta ad € 715,77 (Euro settecentoquindici/77).
- 21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
- A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all'Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto in ragione del relativo incremento.
- 21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it).

22. FORO COMPETENTE

- 22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è stata successivamente inviata da Consip S.p.a..
- 23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.

- 23.3 In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 23.4 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
- 23.5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.>
- 23.6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 23.7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art.

10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali,

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)